



CITTÀ DI ABANO TERME



PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ
O PROPAGANDA
E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI
SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE
O DI USO PUBBLICO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1: Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, sulla base delle disposizioni a carattere generale contenute nell'art.23 del D.L.vo 30.04.1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni, negli artt.47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 e 59 del relativo Regolamento di esecuzione, e nel D.L.vo n.507 del 15.11.1993, e successive modificazioni, disciplina, con riferimento all'intero territorio comunale, la materia concernente i mezzi pubblicitari ed i relativi impianti, da collocare o collocati lungo le strade o in vista di esse e, comunque, su aree pubbliche o di uso pubblico.
2. Esso, oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria come indicato al comma 1, si prefigge anche lo scopo, sempre con riferimento all'attività impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio comunale.

Art.2: Nozione di centro abitato

1. La nozione di centro abitato, ai fini del presente Regolamento, è quella fornita dall'art.3 comma 1 punto 8 del D.L.vo 30.04.1992, n.285 ed individuata dal vigente P.R.G.

CAPO II

DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

Art. 3: Definizione dei mezzi e degli impianti

1. Ai fini del presente Regolamento, per "insegna", "sorgente luminosa", "cartello", "manifesto", "striscione locandina e stendardo", "segno orizzontale reclamistico" e "impianto di pubblicità e propaganda", s'intendono i mezzi pubblicitari così come definiti negli articoli seguenti e con le integrazioni ivi indicate.
2. Con il termine generico "altri mezzi pubblicitari", usato negli articoli successivi, s'intendono i mezzi elencati nel comma 1, ad eccezione di "sorgente luminosa", "cartello" e "manifesto".

Art.4: Insegne

1. E' da considerarsi "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio-logo, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce, o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Per pertinenze accessorie, di cui al precedente comma, si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa.
3. In caso di utilizzo delle pertinenze per l'esercizio di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.
4. Le insegne "di esercizio" e "pubblicitarie" si distinguono, secondo la loro collocazione, in:
 - a) insegna a bandiera orizzontale (sporgenti da una costruzione);
 - b) insegna a bandiera verticale (sporgenti da una costruzione);
 - c) insegna frontale;
 - d) insegna a tetto (nei casi consentiti dal vigente P.R.G. e successive modificazioni), o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività industriali, commerciali o a funzioni direzionali;
 - e) insegna su palina (insegna collocata su supporto proprio).
5. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie, collocate in centro abitato, sono le seguenti:
 - per quelle individuate ai precedenti punti a), b), c) ed e): mq.10, se collocate parallelamente all'asse della carreggiata; mq.2, se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;

- per quelle individuate al precedente punto d), mq.26.

6. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

Art.5: Cartello

1. Si definisce "cartello" il manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate, anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria, che per luce indiretta.
2. Il cartello può essere collocato su struttura propria (cartello isolato), ovvero sull'esistente (cartello a parete).

Art.6: Manifesto

1. Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale, realizzato in materiale in qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti, comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
2. La collocazione di manifesti al di fuori degli spazi preordinati è vietata in ogni luogo del territorio comunale; eccetto quelli strettamente temporanei, emessi da autorità giudiziaria, da pubblica amministrazione e, a seguito incidenti o calamità, dalle aziende o Enti erogatori di pubblici servizi.

Art.7: Striscione, locandina, stendardo e bandiera

1. Si considera "striscione, locandina, stendardo e bandiera" l'elemento bidimensionale eventualmente bifacciale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.
2. Oltre al titolo, al luogo ed al periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre su tale mezzo il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.

Art.8: Segno orizzontale reclamistico

1. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Art.9: Impianti di pubblicità o propaganda

1. E' qualificato "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, come insegna, come cartello, come manifesto, o come segno orizzontale reclamistico.

2. Sono "impianti di pubblicità o propaganda", a titolo esemplificativo:

a) la "insegna di esercizio", ossia la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o marchio, con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali così come disciplinati nell'art.21, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie di cui all'art.4, comma 2 nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria;

b) la "insegna pubblicitaria", cioè la targa di esercizio di cui alla precedente lett.a) e dalla quale si discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello di cui ha sede l'esercizio dell'attività o dalle relative pertinenze accessorie, così come disciplinate dal successivo art.23;

c) la "targa", ossia un manufatto rigido, di forma piana, realizzato con materiali di qualsiasi natura (metallo, plastica, legno, pietra, ecc.) apposto sull'ingresso che dà accesso ai locali della sede dell'attività o nelle immediate vicinanze, le cui dimensioni non dovranno essere superiori a cm. 50x30;

d) la "bacheca", ossia la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata (a terra) su supporto proprio, destinata alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché all'esposizione di messaggi attinenti all'attività commerciale esercitata (menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi);

e) la "tenda", ossia il manufatto mobile o semimobile, in tessuto o in materiali assimilabili, posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi con le limitazioni di cui al successivo art.22;

f) gli "impianti fissi per le affissioni", cioè destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 x 100 e disciplinati, quanto alla loro collocazione, dall'art.3 del D.Lgs. del 15.11.1993, n.507, secondo la seguente tipologia:

- "poster": impianto a muro o collocato a terra con supporti propri mono o bifacciali (dimensioni: mt. 6x3);
- tipo "standardo": impianto mono o bifacciale, collocato a terra su supporto proprio montato sia orizzontalmente (dimensioni: cm. 140x100; 200x140 e 280 x 200) che verticalmente (dimensioni: cm. 100x140, 140x200 e 200x240);
- tipo "tabella": cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro, di dimensioni uguali o multiple di cm. 70x100;
- tipo "trespolo", etc.: impianto bifacciale o a più facciate collocato a terra su supporto proprio (dimensioni per ogni faccia: cm. 140x200);

g) l'"impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile", cioè qualunque manufatto, finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili; eventualmente eccedenti quelle prescritte per i cartelli pubblicitari, di cui al successivo art.14, se installati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, da collocarsi in aree o zone da individuare con gli appositi piani di cui al successivo art.16, ovvero previa valutazione di progetti per la collocazione singola degli impianti. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione massima di mq. 18;

h) l'"impianto di insegne o targhe coordinate", ossia quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di 12 mq. complessivamente; nelle zone pedonali non dovrà superare la superficie di mq. 6;

i) la "vetrofania" o lettere adesive, cioè la riproduzione su superfici vetrate, con pellicole adesive fisse, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici;

- nel caso che i progetti delle licenze edilizie prevedano già l'inserimento, per tipologia e dimensioni, di insegne di esercizio e di targhe professionali, il rilascio della relativa autorizzazione è condizionato al parere tecnico della sola Polizia Municipale.

Art.10: Sorgenti luminose

1. E' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminati che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura che possano costituire messaggio pubblicitario.

Art.11: Pubblicità sui veicoli

1. La pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art.23 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, ed indicata nel "Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni".

Art.12: Pubblicità sonora

1. La pubblicità sonora è consentita alle condizioni e nei limiti indicati dall'art.25 del presente Regolamento.

CAPO III NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITÀ

Art.13: Collocazione vietata

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve avvenire, fuori e dentro i centri abitati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art.23 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada) e dell'art.51 e seguenti del relativo "Regolamento di Esecuzione e Attuazione" D.P.R. 16.12.1992 n.495.
2. Sono fatte salve particolari prescrizioni e disposizioni per particolari luoghi e tipologie di pubblicità.
3. La collocazione degli impianti fissi per le affissioni, come definiti dall'art.9, è sempre vietata sulle aree private.
4. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguate dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo. L'altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere di almeno ml.1,50, rispetto alla banchina stradale. In materia di esposizione di cartelli e simili, il Comune rilevata la molteplicità dei casi applicativi e salvo quanto previsto all'art.51 del D.P.R. 495/92, si riserva la facoltà di disciplinare la collocazione in considerazione della opportunità degli inserimenti, tenuto conto delle norme previste dal piano regolatore generale o da altri piani, urbanistici ed edilizi, di polizia urbana, etc.
5. Lungo il fronte stradale, le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi alle stazioni di servizio e alle aree di parcheggio, è

concessa l'installazione di un cartello o impianto fisso riprodotto il marchio di fabbrica, o la ragione sociale.

6. Nel centro abitato le distanze previste dall'art.51 del D.P.R. 16.12.1992 n.495 sono calcolate nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Art.14: Dimensioni dei cartelli e dei mezzi pubblicitari

1. Fuori dal centro abitato i cartelli ed i mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di 6 mq., ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli, che possono raggiungere la superficie di 20 mq. (D.P.R. 16.12.1992 n.495, art.48, comma 1).
2. Per quanto riguarda i cartelli ed i mezzi pubblicitari nel centro abitato, si rimanda alle norme del presente regolamento che disciplinano le singole tipologie di impianto.

Art.15: Criteri di individuazione degli spazi di collocazione

1. I criteri di individuazione degli spazi di collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, sono indicati nelle norme che disciplinano le singole fattispecie.

Art.16: Piani e studi coordinati di arredo urbano

1. I mezzi e gli impianti di pubblicità e propaganda disciplinati dal presente Regolamento, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di piani o di studi coordinati di arredo urbano, approvati con specifici atti deliberativi dall'Amministrazione Comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.
2. L'approvazione di tali piani è subordinata alla verifica del rispetto dei principi e criteri inderogabili previsti dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Art.17: Pubblicità direzionale

1. La pubblicità "direzionale", intendendosi con questa definizione l'uso di una serie di cartelli ed altri impianti pubblicitari, corredata da simboli indicativi di direzione,

localizzati in punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività, viene disciplinata con provvedimento della Giunta Comunale, nel rispetto degli artt.134 e segg. del Regolamento Codice della Strada.

Art.18: Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà

1. Possono essere autorizzati i mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà, indicati nell'art.51, comma 9 e 10, del D.P.R. 16.12.1992 n.495, con le limitazioni e le prescrizioni ivi indicate.

Art.19: Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari

1. La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.
2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo.
4. L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare un quinto dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.
5. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo, salvo quella a rimozione quotidiana notturna.
6. Nelle zone pedonali non si applicano le limitazioni dei precedenti commi n.3 e 4.

Art. 20: Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo, non possono avere luce intermittente, di colore rosso, di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione

dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli (D.P.R. 16.12.1992 n.495, art.50 comma 1).

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco o triangolo (D.P.R. 16.12.1992 n.495, art.50 comma 2).
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di Pronto Soccorso (D.P.R. 16.12.1992, n. 495 art. 50 comma 3).
4. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le Farmacie.
5. Nelle zone pedonali non si applicano le limitazioni dei precedenti commi 1 e 2.

Art. 21: Caratteristiche particolari delle insegne

1. Le sporgenze di cassonetti e delle insegne a bandiera, sia orizzontali che verticali, aggettanti su suolo pubblico o vincolato ad uso pubblico sono regolate nel seguente modo:
 - a) fino a m.4,50 di altezza sono ammesse, solo se esiste il marciapiede, per sporgenze non superiori a cm. 20;
 - b) oltre i m.4,50 di altezza sono consentite anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di m.1,50.
2. Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso.
3. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale, possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltreché sulle facciate, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, su pensilina, intesa come parte integrante del disegno architettonico dell'edificio.
4. E' vietata l'apposizione delle figurazioni o scritte pubblicitarie al di sopra della linea di gronda degli edifici, fatta eccezione per gli edifici compresi nelle zone artigianali di cui al Piano Regolatore Generale e per gli esercizi alberghieri.
5. E' vietata l'installazione di insegne sulla facciata degli edifici caratterizzati da vincoli architettonici ad eccezione dei casi di cui al successivo art.23.
6. Le farmacie potranno installare, in aggiunta all'insegna di esercizio e comunque non in prossimità (distanza non inferiore a ml.8) di un impianto semaforico:
 - a) una insegna a forma di croce verde, che sarà resa luminosa nelle ore serali in caso di apertura per turno di servizio e durante l'orario dello stesso;

b) una bacheca per i turni di servizio con fonte luminosa interna. Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi, in particolare sono esclusi legno non trattato e cartone.

Art.22: Caratteristiche delle tende

1. Per quanto riguarda l'installazione di tende pubblicitarie si osservano le seguenti disposizioni:

- le tende devono essere rientranti, o riavvolgibili a fine orario e riferirsi esclusivamente ad attività commerciali poste al piano terra;
- i caratteri della scritta devono essere contenuti in una sola riga, della dimensione massima di cm.15 di altezza;
- le scritte devono riprodurre solo l'attività esercitata, la ragione sociale o il marchio di fabbrica, devono essere poste solo sul pendente frontale parallelo all'edificio e non su quelli laterali;
- l'altezza dal suolo in ogni punto non dovrà essere inferiore a cm. 220 e il limite della tenda, parallelo all'edificio, dovrà distare almeno cm.50 dal filo esterno del marciapiede. Resta comunque inteso che la Commissione Edilizia si riserva di valutare ciascun caso in relazione a quanto sopra indicato.

Art. 23: Caratteristiche e installazioni di targhe di esercizio

1. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere, devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm. 50x30.

Art.24: Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni

1. Gli impianti fissi tipo "standard" dovranno essere conformi alle caratteristiche per essi previste. La struttura di sostegno dovrà essere realizzata con profilato metallico preferibilmente a sezione circolare, senza discontinuità superiore, in modo da conferire all'insieme un maggior grado di stabilità laterale, opportunamente verniciata con colore adatto al luogo in cui essa viene installata. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario delle dimensioni standard di cui all'art.9, comma 2, lett. f), fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile, sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio non verniciato. Il tutto dovrà essere facilmente smontabile, al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco. L'impianto dovrà, inoltre, essere

dotato di una targhetta mono o bifacciale, indicante il concessionario, o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificativo dell'impianto stesso utile in caso di informatizzazione del sistema. La collocazione dell'impianto dovrà avvenire in modo tale che la cornice inferiore sia ad una distanza minima da terra di cm.60 e non superiore a cm.100.

2. Gli impianti per affissioni tipo "poster", sono costituiti principalmente da un pannello dalle dimensioni standard di ml. 6x3, racchiuso da una cornice di materiale plastico o metallico, di colore e forma da determinarsi in funzione delle caratteristiche dei luoghi e dell'ambiente circostante. Il tutto dovrà essere sostenuto da uno o al massimo due montanti (con coloritura diversa dalle cornici), tale da configurarsi complessivamente, sia che si tratti di impianto monofacciale che bifacciale, come un corpo scatolare chiuso ai lati, oltre che sul lato non utilizzato. L'impianto dovrà, inoltre, essere dotato di una targhetta mono o bifacciale, indicante il concessionario o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificativo dell'impianto stesso utile in caso di informatizzazione del sistema. La collocazione dell'impianto dovrà avvenire in modo tale che la cornice inferiore sia ad una distanza minima da terra di cm.60 e non superiore a cm.100 (salvo eccezioni da concordarsi).
- 3) Gli impianti di affissione tipo "trespolo" dovranno essere polifacciali (tre facce o più) e la struttura portante di sostegno dovrà essere realizzato in profilato metallico con sezione a "L" o a "V", opportunamente dimensionata e rinforzata da eventuali traverse, in relazione ai carichi dinamici e statici sopportati dalla struttura medesima; l'impianto dovrà essere verniciato con colore grafite opaco. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario delle dimensioni standard di cm. 140 x 200 fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti in alluminio per mezzo di viti dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile, sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio non verniciato, il tutto facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco. L'impianto dovrà essere inoltre di una targhetta mono o bifacciale indicante il concessionario o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificativo dell'impianto stesso utile in caso di informatizzazione del sistema. La collocazione dell'impianto dovrà avvenire in modo tale che la cornice inferiore sia ad una distanza minima da terra di cm.60 e non superiore a cm.100 (salvo eccezioni da concordarsi).

Art. 25: Pubblicità sonora

1. Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 15,5° comma del D.L.vo 507/93, per ciascun punto di pubblicità si intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.
2. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del Sindaco a candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale (D.P.R. 16.12.1992 n.495, art. 59 comma 2°).

3. La pubblicità fonica effettuata anche a mezzo di veicoli, purché le emissioni sonore non superino i limiti consentiti dal D.P.C.M., può essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale con le seguenti limitazioni:

a) dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17,30 alle ore 19.30;

b) può essere effettuata esclusivamente sui veicoli in movimento e per non più di due passaggi nella stessa via;

c) avere una frequenza ed intensità sonora contenute nei limiti modesti e comunque tali da non poter udire il messaggio fonico ad una distanza superiore a 50 metri, con l'avvertenza che in caso di incrocio con altro veicolo che effettua la pubblicità fonica questa deve essere momentaneamente sospesa.

Altre limitazioni o deroghe possono essere disposte con provvedimento del Sindaco.

CAPO IV

DISCIPLINA PARTICOLARE DEI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI

Art.26: Disciplina particolare dei mezzi pubblicitari.

1. Le norme del presente capo disciplinano alcune caratteristiche peculiari di mezzi pubblicitari, rimanendo invariate le norme comuni del capo III.

Art.27: Caratteristiche particolari degli striscioni e bandiere - Volantinaggio - Affissioni di materiale pubblicitario

1. Per l'esposizione di striscioni attraversanti la sede stradale e di stendardi nel territorio comunale di Abano Terme, restano individuati i punti sottoindicati e sono esclusivamente riferiti a manifestazioni pubbliche o aventi carattere sportivo, artistico, culturale o di solidarietà con esclusione di qualsiasi attività avente diretto o indiretto scopo di lucro, commerciale o di promozione. Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione e può essere accompagnato dalle sole indicazioni relative a marchio, enti e associazioni. Per quanto attiene striscioni relativi a manifestazioni di solidarietà, sarà consentito indicare anche nominativi di ditte o sponsor in generale.

Gli striscioni, aventi dimensione massima di m. 1x8, da collocarsi a non meno di m.5 misurati dalla parte inferiore dello striscione al sottostante piano viabile, in posizione tale da non ridurre la visibilità delle segnalazioni luminose per la disciplina del traffico e ad una distanza di m.25 da altri cartelli e mezzi pubblicitari nonché da segnali stradali e intersezioni, dovranno essere puliti e decorosi.

Per la loro installazione dovrà essere presentata domanda secondo le procedure di cui al capo V° del presente Regolamento. L'esposizione dello striscione non

potrà avvenire in un periodo precedente a giorni 7, rispetto al primo dei giorni nei quali la manifestazione che si pubblicizza avrà luogo e dovrà essere rimosso il secondo giorno successivo all'ultimo giorno della manifestazione. Decorso detto periodo, lo striscione verrà rimosso forzatamente a spese dell'interessato. I punti nei quali è possibile la esposizione sono:

- a) Via Matteotti all'altezza dell'ex cinema Impero o dell'Ufficio Postale;
- b) Viale delle Terme all'altezza del distributore Agip;
- c) Viale delle Terme all'altezza dell'Hotel La Risorta;
- d) Viale delle Terme all'altezza dell'Hotel Villa Pace;
- e) Viale delle Terme all'altezza del negozio di frutta e verdura Ghirardo;
- f) Via Flacco all'altezza dell'Hotel All'Alba;
- g) Via M.d'Ungheria all'altezza dell'Hotel Alexander;
- h) Via E.Fermi all'altezza dell'ingresso alla sala congressi;
- i) Via Volta all'altezza dell'ingresso al Parco Magnolia.

Oltre ai punti come sopra individuati, in occasione di particolari manifestazioni locali o di solidarietà, potranno venire concesse autorizzazioni in deroga in punti diversi fermo restando il rispetto delle disposizioni che precedono.

2. **VOLANTINAGGIO:** E' fatto assoluto divieto di attuare per motivo commerciale o per scopi di lucro, tale forma di pubblicità anche se la distribuzione abbia luogo con consegna a mano ai passanti o con l'apposizione dei manifestini sul parabrezza degli autoveicoli in sosta. Potrà essere effettuata la distribuzione di cui al presente punto, a condizione che sia stato preventivamente effettuato il pagamento della tassa, esclusivamente mediante l'introduzione del materiale pubblicitario nelle cassette della posta dei privati cittadini.
In deroga al presente divieto e a condizione che venga data preventiva comunicazione in carta semplice al Sindaco, potrà essere effettuata la distribuzione di volantini attinenti la pubblicità di manifestazioni, iniziative, comunicazioni alla cittadinanza da parte di partiti, associazioni sindacali o movimenti di opinione.
3. Le affissioni di materiale pubblicitario (manifesti, locandine, avvisi e comunicazioni), nonché di epigrafi da chiunque promosse ed attuate, dovranno avvenire solo ed esclusivamente sulle apposite attrezzature o sugli spazi consentiti, a mezzo di personale a tal fine incaricato dall'ufficio affissioni o dall'Amministrazione Comunale, in possesso della tessera di riconoscimento, nel rispetto delle specifiche norme di legge e regolamentari che disciplinano la materia. Resta tassativamente esclusa la possibilità di utilizzare spazi diversi da quelli sopraindicati, intendendosi per diversi anche gli spazi ricavabili da pareti di fabbricati, colonne di porticati, pali di sostegno della pubblica o privata illuminazione e della segnaletica stradale o alberi.

Art.28 : Caratteristiche particolari dei segni orizzontali reclamistici

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive. Ad essi non si applica l'art.13, fatte salve le distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori e dentro i centri abitati unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali (D.P.R. 16.12.92 n.495, art.51, comma 9 "Regolamento di esecuzione e attuazione").
- 2) Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e garantire una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Art.29: Cartelli ed altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti.

1. Lungo le strade o in prossimità di esse, è ammessa l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari, abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, fioriere, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, purché siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari fuori ed entro i centri abitati, ad eccezione dei casi in cui la superficie di esposizione sia inferiore a mq.1 (D.P.R. 16.12.1992 n.495, art.51, comma 8 "Regolamento di Esecuzione e Attuazione")

Art.30 : Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio.

1. Lungo le strade di tipo D, E ed F, come definite dall'art.2 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n.285, la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari, non deve superare il 10% delle aree occupate dalle stazioni di servizio.
2. Nelle aree di parcheggio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati entro il limite di mq.2 per ogni servizio prestato (D.P.R. 16.12.1992 n. 495, art.52, comma 4).
3. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario dalle stazioni di servizio della superficie massima di mq.3 e deve rispettare la distanza minima di ml. 200 da tutti gli altri cartelli (D.P.R. 16.12.92 n.495, art.51 , comma 7).

Art. 31: Stazioni di rifornimento di carburante

1. Fuori dai centri abitati, nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione di cartelli con le medesime modalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo.
2. All'interno dei centri abitati valgono le disposizioni previste dal 3° comma del precedente articolo, ad eccezione della distanza minima da tutti gli altri cartelli che non può essere inferiore a ml. 20.

CAPO V PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 32: Presentazione della domanda al Comune.

1. Fermo restando quanto indicato all'art. 18 del "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni", la domanda per ottenere l'autorizzazione amministrativa, da compilarsi su appositi moduli forniti dal Comune, deve essere presentata, in carta resa legale nella misura stabilita dalle leggi fiscali, all'Ufficio Protocollo che poi provvederà all'invio all'ufficio competente, corredata dei seguenti documenti:
 - a) bozzetto con indicato il messaggio pubblicitario, dimensioni, dicitura, colori, caratteristica dell'insegna, materiali usati;
 - b) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione nell'ambiente circostante; in caso di impianto su suolo è necessario produrre una planimetria del luogo interessato;
 - c) autodichiarazione redatta ai sensi della Legge 04.01.1968 n. 15, con la quale si attesta che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
 - d) autodichiarazione redatta ai sensi della legge di cui sopra, dalla quale emerga che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero che il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali sia legittimata;
 - e) nulla-osta del proprietario dell'immobile o dell'amministratore condominiale o autodichiarazione di proprietà;
 - f) parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Regione Veneto, qualora richiesto;
 - g) autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 1497/39 per gli interventi all'interno o in prossimità degli ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico ed ambientale;

- h) n. 1 marca da bollo nella misura stabilita dalle leggi fiscali e diritti di segreteria.
2. Per impianti posti fuori dal centro abitato, l'interessato deve precedentemente farsi rilasciare la prevista concessione, secondo il seguente ordine di competenza:
 - per le strade e le autostrade statali, dalla Direzione Compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o agli uffici speciali per le autostrade;
 - per le autostrade in concessione, dalla Società concessionaria;
 - per le strade regionali, provinciali o di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;
 - per le strade militari, dal Comando territoriale competente.
 3. Per i tratti di strade statali, regionali, provinciali o di altri, correnti all'interno di centri abitati, il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune.
 4. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.
 5. La domanda per la installazione dei mezzi pubblicitari a carattere sanitario deve essere presentata all'ufficio competente, previa autorizzazione del messaggio pubblicitario da parte dei rispettivi ordini o collegi professionali locali, nel rispetto della legge 05.02.1992 n. 175: "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo della professione".
 6. La domanda per ottenere l'autorizzazione amministrativa per la installazione di striscioni pubblicitari, deve essere corredata dei documenti di cui alle precedenti lettere a), c) ed h);

Art. 33: Casi particolari.

1. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici con caratteri di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti a) - b) - c) - f) - h) del precedente articolo, salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio;
2. Per l'apposizione di vetrofanie relative a messaggi temporanei, deve essere fatta pervenire comunicazione scritta nella quale sono indicati i messaggi pubblicitari, gli elementi essenziali dell'attività a cui si riferiscono, la superficie occupata ed il periodo.
3. Qualora le vetrofanie si riferiscano a pubblicità di esercizio e superino le dimensioni di mq. 0,50, viene rilasciata copia della comunicazione con presa d'atto da parte del competente ufficio pubblicità, previo parere del Comando Polizia Municipale. Quando le medesime non riguardino direttamente l'attività esercitata, la comunicazione, con contestuale presa d'atto, viene richiesta soltanto se la superficie occupata complessivamente eccede i cmq. 300.
4. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pubblicità fonica, è sufficiente che l'interessato indichi sulla domanda, oltre ai propri dati identificativi, i contenuti

del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e gli orari di svolgimento, nonché il tipo di veicolo ed il relativo numero di targa.

Art. 34: Interventi di sostituzione e modifica.

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. La nuova autorizzazione verrà rilasciata dal competente ufficio, previo il solo parere del Comando Polizia Municipale.

Art. 35: Termine di validità dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di anni 3 (art. 53/6 Reg. C.d.S.).

Art. 36: Rinnovo dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari permanenti è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno 30 giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.
2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario, la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione autenticata che attesti la persistenza degli elementi di cui alla lettera c) dell'art. 32 comma 1 e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.
3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al 1° comma del presente articolo, nonché qualsiasi modifica si intenda proporre, comportano il rispetto della procedura di cui all'art. 32.

Art. 37: Obblighi del titolare dell'autorizzazione.

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

b) adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

c) procedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;

d) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- *amministrazione rilasciante;*
- *soggetto titolare;*
- *numero della autorizzazione comunale e anno del rilascio;*
- *data di scadenza.*

2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

4. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art. 38: Decadenza dell'autorizzazione.

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a) la cessazione od il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
- b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
- d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- e) la mancata realizzazione dell'opera entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- f) mancata manutenzione dell'impianto pubblicitario.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39: Norma transitoria.

1. I mezzi pubblicitari, già autorizzati, devono essere adeguati alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento entro il termine fissato dallo stesso Codice della Strada.
2. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari già autorizzati, possono essere mantenuti, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento. I nuovi impianti ed i mezzi pubblicitari dovranno invece adeguarsi alle nuove norme.

Art. 40: Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra regolamentazione della materia.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.

(pubblita)